



**COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI ED AUSONI
XXII DEL LAZIO
(Provincia di Latina)**

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina

**ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO ESECUTIVO**

N. 27 del 28.04.2014	OGGETTO: UTILIZZO DI VOUCHER BUONI LAVORO PER L'ESECUZIONE DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO.
---------------------------------	---

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **11.00**, nell'Ufficio di Presidenza della XXII Comunità Montana, convocata con appositi avvisi, l'Organo Esecutivo si è riunita con la presenza dei signori:

	Presente	Assente
MARCO ANTONIO CARNEVALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BASILE AUGUSTO ANDREA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MIRABELLA MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOTARFONSO ERMANN0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>PRESIDENTE</u>		
<u>VICE PRESIDENTE</u>		
<u>ASSESSORE</u>		
<u>ASSESSORE</u>		

Risultano assenti:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario della XXII Comunità Montana **Dott. Andrea Nappi**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

sig. Marco Antonio CARNEVALE

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

Dott. Andrea Nappi

Pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.

Per la regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Urbanistica – Agricoltura - Foreste

geom. Antonio SPIRITO

Per la regolarità contabile
PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

Dott. Andrea Nappi

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
PROT.N. 590 Reg. pubbl.**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Lì 05.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

dott. Andrea Nappi

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000

Lì 05.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

dott. Andrea Nappi

L'ORGANO ESECUTIVO

Premesso che per prestazioni di lavoro occasionale accessorio si devono intendere attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinate o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare; .

Atteso che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010), modificando Art. 70 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, introduce importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio per quanto riguarda gli enti locali;

Visto in particolare il comma 148 della succitata legge il quale prevede per gli enti locali un ampliamento:

delle attività, ricomprendendo anche quelle di cui alla lettera b) dell'art. 70 del D. Lgs. 10/09/2003, n. 276 e cioè lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti; delle categorie di prestatori quali pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso università o istituti scolastici di ogni ordine e grado, e, in via sperimentale, per il 2010, percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito e titolari di contratto di lavoro a tempo parziale;

Visto il successivo comma 149, il quale sancisce che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno;

Richiamate le circolari dell'INPS ed in particolare la n. 17 del 03 febbraio 2010, che indica le specifiche innovazioni normative apportate dalla Legge finanziaria 2010, all'art. 70 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relative alle tipologie di prestatori, di committenti e dell'ambito di attività;

Vista, altresì, la nota informativa generale dell'INPS con la quale viene esplicitato in dettaglio il sistema di utilizzo dei buoni lavoro (altrimenti denominati "voucher") che andrebbero, a fronte di un corrispettivo in precedenza versato dal Comune all'INPS, successivamente erogati a favore dei prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio esclusivamente per le attività riconosciute dalle disposizioni di legge;

- Dato atto che:

- per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dar luogo a compensi superiori a 5.000,00 € netti nel corso di un anno solare da parte di ciascun committente;
- per i percettori di prestazioni integrative del salario a sostegno al reddito, il limite economico dei compensi per lavoro occasionale accessorio è di € 3.000,00 netti per anno solare;

Considerato che il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene con il meccanismo di voucher il cui valore nominale è pari a 10,00 € o multipli, comprensivo della contribuzione a favore dell'INPS e di quella a favore dell'INAIL e di un compenso al concessionario INPS per la gestione del servizio.

Dato, altresì, atto che il compenso sarà concordato tra le parti in base alla corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni di tipo orario, giornaliero, o a forfait secondo la tipologia di prestazione richiesta;

● Atteso che occorre poter utilizzare i prestatori sopra elencati secondo le disposizioni della normativa di riferimento;

- Ritenuto, alla luce delle nuove norme in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio, poter garantire con esso l'efficienza dei servizi resi ampliando nel contempo le opportunità di impiego

e di integrazione del reddito dei soggetti più deboli della propria comunità, anche alla luce dello svuotamento del bacino di LSD della Regione Lazio;

- Atteso che e ferma volontà della Giunta dare specifico atto di indirizzo relativamente all'utilizzo dei buoni lavoro (voucher) per l'esecuzione delle seguenti attività lavorative: promozione turistica del territorio, manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà, oltre che per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, parchi e strade;

- Atteso, altresì, che è ferma volontà della Giunta incaricare il Segretario Comunitario in qualità Responsabile del servizio finanziario dell'assunzione di ogni provvedimento necessario a dare attuazione al presente deliberate, nel rispetto di quanto prescritto dalla L. n.30/03, del D.Lgs. n. 276/03 e s.m.i, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisto dei buoni lavoro in argomento;

- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

- Visto il D .Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

- Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs. 10/09/2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni;

- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art.49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che si intendono integralmente riportate ed approvate nel presente dispositivo;
2. l'utilizzo, per tutte le motivazioni e finalità esposte nelle premesse, dei buoni lavoro (voucher), nel rispetto della normativa di riferimento, per l'esecuzione delle seguenti attività lavorative: promozione turistica del territorio, manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà, oltre che per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, parchi e strade;
3. di incaricare il Segretario Comunitario in qualità di Responsabile del servizio finanziario dell'assunzione di ogni provvedimento necessario a dare attuazione al presente deliberate, nel rispetto di quanto prescritto dalla L. n.30/03, del D.Lgs. n. 276/03 e s.m.i, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisto dei buoni lavoro in argomento; 4. di rendere, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Indi, con separata votazione, con voti unanimi, delibera di dare al presente atto carattere di immediata esecutività ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgvo. n. 267/2000.